

Legge regionale 09 giugno 2005, n.44

Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

ARTICOLO 1

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 26/2000)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) dopo le parole "ciascun componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale," sono inserite le parole "il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto,".

ARTICOLO 2

(Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 26/2000)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 26/2000 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
(Strutture speciali di supporto del Portavoce dell'opposizione)

1. Le disposizioni inerenti ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche al Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto."

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.